

ARBITRATO INTERNAZIONALE

SEDE: VIA ROMA, 108

RAGUSA

SENTENZA DI I GRADO, SECONDO LA LEGGE  
ITALIANA, ISCRITTA AL NR. 50/2003 DEL RE-  
GISTRO DELLE SENTENZE CIVILI DEL TRIBU-  
NALE ORDINARIO DI RAGUSA.

ANNO 2003

# SOMMARIO

## CAPITOLO I

COMPROMESSO PER ARBITRATO INTERNAZIONALE  
EX ART. 806 E SS. DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

## CAPITOLO II

ATTO DI ACCETTAZIONE DI MANDATO ARBITRALE

## CAPITOLO III

MEMORIA INTRODUTTIVA DEL DR. DAMIANO BONVENTRE  
NQ DI RETTORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI DIRITTO NOBILIARE

## CAPITOLO IV

MEMORIA INTRODUTTIVA DELL'AVV. ANTONIO MESSINA,  
DIFENSORE DEL SIGNOR FRANCESCO NICOLA ROBERTO PATERNÒ CASTELLO DI CARCACI

## CAPITOLO V

MEMORIA DI REPLICA DEL DR. DAMIANO BONVENTRE,  
NQ DI RETTORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI DIRITTO NOBILIARE

## CAPITOLO VI

MEMORIA DI REPLICA DELL'AVV. ANTONIO MESSINA  
DIFENSORE DEL SIGNOR FRANCESCO NICOLA ROBERTO PATERNÒ DI CARCACI

## CAPITOLO VII

VERBALE DI DEPOSITO DI SENTENZA PRONUNCIATA DAL  
TRIBUNALE ARBITRALE INTERNAZIONALE PRESSO LA  
CANCELLERIA CIVILE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA

## CAPITOLO VIII

SENTENZA DI I GRADO PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE ARBITRALE INTERNAZIONALE

## CAPITOLO IX

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI RAGUSA

## CAPITOLO X

AVVISO DI DEPOSITO, EX ART. 133 CPV C.P.C.

## CAPITOLO XI

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA  
DEL 9 MAGGIO 2003, PARTE III NR. 19, INSERZIONE NR. 89

# CAPITOLO I

Compromesso per Arbitrato Internazionale a  
norma degli artt.806 e seguenti del c.p.c.

## DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE



L'anno 2002 (duemiladue)  
 il giorno 10 (dieci)  
 del mese settembre

in Alcamo (Tp) e nel corso VI Aprile, 254 sede dell'Istituto Superiore di Diritto Nobiliare,

**da una parte**

Bonventre dr.Damiano, nato in Alcamo il 25 agosto 1951, ivi residente nel Corso 6 Aprile, 254, cittadino italiano, cf. BNVDNM51M25A176W, nella qualità di Rettore dell'Istituto Superiore di Diritto Nobiliare;

**e dall'altra**

Paternò Castello di Carcaci Francesco Nicola Roberto, nato in Catania il 6 giugno 1964, residente in Misterbianco (Ct), nella via Archimede, n.12, cittadino italiano, cf. PTRFNC64H06C351S;

L'oggetto della controversia tra le parti, ai sensi del disposto di cui all'art. 807 del Codice di Procedura Civile, primo comma, è il seguente:

il signor Francesco Nicola Roberto Paternò Castello di Carcaci, come sopra generalizzato, ritiene di essere in possesso dei requisiti di nobiltà richiesti dallo statuto dell'Istituto Superiore di Diritto Nobiliare per essere iscritto nella categoria di giustizia dello stesso Istituto per ricevere ogni prevista assistenza non gratuita su questioni di carattere araldico-nobiliare e di avere, ancora, diritto al conseguimento della borsa di studio di euro 500/00 (cinquecento/00) istituita per l'anno 2003.

Invece, il dr.Damiano Bonventre, nella sua qualità di rettore del precitato Istituto, ritiene che il signor Francesco Nicola Roberto Paternò Castello di Carcaci non sia in possesso dei requisiti di nobiltà richiesti dallo statuto vigente per la detta iscrizione e le conseguenti dette prestazioni.

**Le parti:**

con il seguente compromesso, da valere a tutti gli effetti di Legge in materia di arbitrato internazionale, stipulano quanto segue:

- a) fare accertare da un Tribunale Arbitrale Internazionale, composto di tre giudici arbitrali, la qualità di nobile del nominato signor Francesco Nicola Roberto Paternò Castello di Carcaci;
- b) nominano, ai sensi del disposto di cui all'art. 809 c.p.c, giudici arbitrali della controversia l'avvocato Francesco Garofalo, nato a Ispica (Rg) il 19.11.1935,

residente in Ragusa nella via Roma, nr.108; il dr.Marco Guastella, nato a Ragusa il 10 febbraio 1974, ivi residente nella via degli Scouts, nr.17; il dr. Salvatore Bascietto, nato a Comiso il 25 aprile 1940, residente in Ragusa, nel viale dei Platani, nr.32;

- c) nominano l'avv.Francesco Garofalo presidente del Tribunale Arbitrale Internazionale;
- d) ai sensi del disposto di cui all'art. 806 c.p.c., primo comma, stabiliscono in Ragusa, nella via Roma, nr. 108, Circoscrizione della Corte di Appello di Catania, Circondario del Tribunale Ordinario di Ragusa, la sede dell'arbitrato internazionale;
- e) il Tribunale Arbitrale Internazionale nel giudizio, ove possibile, deve fare riferimento alle sentenze irrevocabili pronunciate dalla magistratura italiana o dalla magistratura di altri Stati su temi araldici e/o nobiliari ed a norma dell'art. 834 c.p.c. i giudici arbitrali debbono applicare al merito della controversia lo statuto vigente dell'Istituto Superiore di Diritto Nobiliare, le norme previste dal diritto canonico, dal diritto nobiliare siciliano anteriori alla proclamazione del Regno d'Italia, dal R.D. 7 giugno 1943, nr.651 e dal R.D. 7 giugno 1943, nr. 652;
- f) il Tribunale Arbitrale Internazionale deve decidere secondo le norme di diritto;
- g) al presente arbitrato internazionale non vanno applicate le norme di cui agli artt. 829 c.p.c., secondo comma, 830 c.p.c., secondo comma, e 831 c.p.c.;
- h) i giudici arbitrali, a norma dell'art.816 c.p.c., secondo comma, sono facultati a regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno;
- i) i compromittenti possono presentare documenti, memorie e repliche entro il 10.12.02;
- j) su tutte le questioni attinenti il giudizio arbitrale, il Tribunale Arbitrale Internazionale provvede con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile solo nel caso previsto dall'art. 819 c.p.c.;
- k) il Tribunale Arbitrale Internazionale deve pronunciare il lodo-sentenza arbitrale entro 120 giorni dalla data odierna;
- l) il lodo-sentenza arbitrale, redatto per iscritto, deve contenere:
  - 1. l'indicazione delle parti;
  - 2. l'indicazione del compromesso e del quesito relativo;
  - 3. l'esposizione sommaria dei motivi;
  - 4. il dispositivo;
  - 5. l'indicazione della sede dell'arbitrato internazionale;
  - 6. la sottoscrizione dei giudici arbitrali con l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui è apposta;
- l) il lodo-sentenza arbitrale può essere impugnato per nullità, per revocazione, e per opposizione di terzi nei termini di Legge, salvo quanto previsto dalla lettera g) del presente compromesso;
- m) i giudici arbitrali, a norma dell'art. 813 c.p.c. sono facultati ad accettare il mandato arbitrale con la sottoscrizione del presente compromesso;
- n) i giudici arbitrali hanno diritto al rimborso delle spese ed all'onorario;

GISTRA

SATTE E

- o) fare assumere al lodo, mediante decreto del Presidente del Tribunale Ordinario di Ragusa, richiesto nelle forme di Legge, forza di sentenza – Corte Costituzionale, 12 febbraio 1963, n. 2 – fra le parti, i loro eredi o aventi causa – Cassazione Civile, Sez. III, 29 maggio 1980, n. 3552 – ed efficacia di cosa giudicata se non impugnato nei modi e nei termini di Legge – Cassazione Civile, Sez. I, 7 febbraio 1963, n.194;
- p) il lodo-sentenza arbitrale, divenuto irrevocabile secondo la Legge italiana, può avere esecuzione, a cura e spese della parte interessata, nel territorio degli stati aderenti alla convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con Legge 19 gennaio 1968, n.62, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 giugno 1968, n.46;
- q) disporre la pubblicazione dell'estratto del lodo-sentenza arbitrale sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
- r) le spese e gli onorari sostenuti per dare esecuzione al presente compromesso arbitrale sono interamente a carico del signor Francesco Nicola Roberto Paternò Castello di Carcaci;
- s) qualora il Tribunale Arbitrale Internazionale dichiarasse legittimi i diritti vantati dal signor Francesco Nicola Roberto Paternò di Carcaci, le prestazioni di assistenza araldico-nobiliare dovranno avere esecuzione nel territorio della Repubblica Italiana, mentre l'erogazione dell'importo della borsa di studio, determinato nella misura di euro 500/00, dovrà essere integralmente effettuata in Svizzera presso lo studio del notaio avv. Fausto Barchi di Lugano, via Greina, nr.2, Lugano - Repubblica e Cantone del Ticino - Confederazione Svizzera;
- t) la Legge italiana e le Convenzioni internazionali in materia di arbitrato sono parti integranti del presente compromesso;
- u) la lingua del procedimento è la lingua italiana.

Dr. Damiano Bonventre n.q.

*[Handwritten signature: Damiano Bonventre n.p.]*

Signor Francesco Nicola Roberto Paternò Castello di Carcaci

*[Handwritten signature: Francesco Nicola Roberto Paternò Castello di Carcaci]*



27 SET. 2002

AL N. 6704

SERIE 3 *[Handwritten signature]*  
 Ufficio di Trapani  
 Sezione Succursale di Alcamo

GISTRATO IL

ATTE LIBERAMENTE/24 (133,24#)



PER IL DIRETTORE  
 IL COORDINATORE  
 Reg. Girclan Pirroba

*[Handwritten signature]*



# Posteitaliane

Mod. 22 - R Cod. W8150E - Ed. 10/01

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	AVV. FRANCESCO GAROFALO		
	DESTINATARIO	VIA ROMA	108
	VIA PIAZZA	97100 RAGUSA	N° CIV
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
MITTENTE	I. ST. SUP. DI DIRITTO NOBILIARE		
	MITTENTE	CORSO 6 APRILE	254
	VIA PIAZZA	91011 ALCANTARA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE	PROV.	TP

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> Via aerea	<input type="checkbox"/> A.R.
	<input type="checkbox"/> Contrassegnare la casella interessata	<input type="checkbox"/> Assegno €..... (in cifre)



E 2. PL

TASSE

Bollo  
accettazione manuale

## CAPITOLO II

Atto di accettazione di mandato arbitrale

I sottoscritti:

avv. Francesco Garofalo, nato a Ispica (RG) il 19.11.1935, residente in Ragusa nella via Roma, n. 108;

dr. Salvatore Bascietto, nato a Comiso il 25.04.1940, residente in Ragusa nel viale dei Platani, n. 32;

dr. Marco Guastella, nato a Ragusa il 10.02.1974, ivi residente nella via Scouts, n. 17;

considerato che tra il dr. Damiano Bonventre, nato in Alcamo (TP) il 25.08.1951, ivi residente nel corso 6 Aprile, n. 254, cittadino italiano, nella qualità di rettore dell'Istituto Superiore di Diritto Nobiliare, associazione senza scopo di lucro corrente in Alcamo (TP) nel corso 6 Aprile, n. 254, e il sig. Francesco, Nicola, Roberto Paternò Castello di Carcaci, nato in Catania il 06.06.1964 residente in Misterbianco (CT), nella via Archimede, n. 12, cittadino italiano, è insorta una controversia sulle qualità nobiliari e le pretese di una borsa di studio di E. 500,00 (cinquecento/00) da parte del sopracitato Francesco, Nicola, Roberto Paternò Castello di Carcaci, da pagarsi in Lugano-Canton Ticino- Confederazione Svizzera - considerato che l'accordo di compromesso per arbitrato internazionale stipulato in data 10.09.2002 in Alcamo e nel corso 6 Aprile, n. 254, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani, Sezione Staccata di Alcamo il 27.09.2002 al n. 4704, serie 4, prevede che la risoluzione della predetta controversia sia demandata al giudizio di un TRIBUNALE ARBITRALE INTERNAZIONALE che dovrà decidere secondo diritto;

= vista la nomina di componenti del Collegio del Tribunale Arbitrale Internazionale, risultante dal citato compromesso per arbitrato internazionale;

DICHIARANO

DI ACCETTARE LA NOMINA DI GIUDICI ARBITRALI COME SOPRA LORO CONFERITA E SI IMPEGNANO AD ESPLETARE L'INCARICO RICEVUTO ENTRO I TERMINI ASSEGNATI.

Ragusa, addì 21.10.2002

avv. Francesco Garofalo


*avv. Francesco Garofalo*

Dr. Salvatore Bascietto

*Dr. Salvatore Bascietto*

Dr. Marco Guastella

*Dr. Marco Guastella*



## CAPITOLO III

Memoria introduttiva del dr. Damiano Bonventre

TRIBUNALE ARBITRALE INTERNAZIONALE

in persona dei seguenti magistrati arbitrali:

avv. Francesco Garofalo, nella sua qualità di presidente;

dott. Salvatore Bascietto, nella sua qualità di giudice arbitrale;

dott. Marco Guastella, nella sua qualità di giudice arbitrale;

nominato

giusto compromesso per arbitrato internazionale, ex art. 806 e seguenti del c.p.c. del 10.09.02, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani-sezione staccata di Alcamo- il 27.09.02 al n. 4704 serie 3<sup>a</sup>;

comunicato

al Tribunale Arbitrale Internazionale, via Roma, n. 108, con lettera raccomandata del 27.09.02, n. 122 = 68965368-2;

accettato

mandato arbitrale con sottoscrizione del compromesso in data 21.10.02;

memoria introduttiva

in favore dell'Istituto Superiore di Diritto Nobiliare, associazione senza scopo di lucro corrente in Alcamo nel corso 6 Aprile, 254, in persona del

suo legale rappresentante dr. Damiano Bonventre,  
nella qualità di rettore di detto Istituto, citta-  
dino italiano;

nella controversia demandata a giudizio arbitrale  
nei confronti di:

PATERNÒ CASTELLO di CARCACI Francesco Nicola Ro-  
berto, nato in Catania il 6 giugno 1964, residente  
in Misterbianco (CT) nella via Archimede, n. 12,  
cittadino italiano.

La parte, inoltre, precisa la propria posizione  
sia con riguardo al procedimento arbitrale che nel  
merito della controversia la cui risoluzione è sta-  
ta deferita al giudizio, secondo diritto, di codes-  
to Tribunale Arbitrale Internazionale, nella qua-  
lità di arbitro internazionale della controversia.

L'Istituto Superiore di Diritto Nobiliare, a nor-  
ma di Statuto, rappresentato e difeso dal rettore  
dr. Damiano Bonventre, duca di San Carlo, elegge  
domicilio nel corso 6 Aprile, n. 254, Alcamo (TP).

Per quanto concerne il merito della controversia  
si precisa quanto segue:

**in fatto**

il sig. Paternò Castello di Carcaci Francesco Ni-  
cola Roberto, parte nel presente arbitrato inter-  
nazionale ritiene di essere il legittimo preten-

dente per grazia di Dio e per diritto ereditario  
alle corone di Aragona, di Majorca e di Sicilia,  
signore di Valenza, signore di Montpelier, conte di  
Urgel, etc., sovrano Gran Maestro del Militare Or-  
dine del Collare di Sant'Agata dei Paternò, Gran  
Maestro della Real Corona delle Baleari, Gran Maes-  
tro del Real Ordine di Giacomo I d'Aragona, etc.

In diritto

a) la Real Casa d'Aragona non ha discendenti;

b) i titoli vantati dal sig. Paternò Castello di  
Carcaci Francesco Nicola non sono storicamente  
esistiti e, quindi, sono di pura fantasia;

c) il Militare Ordine del Collare di Sant'Agata  
detto dei Paternò è stato dichiarato illegittimo.

Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed  
istare all'uopo occorrendo, anche dopo avere esa-  
minato le difese avversarie, si assumono le seguen-  
ti conclusioni:

Voglia l'Ill.mo Tribunale Arbitrale Internazionale,  
adverbis reiectis, dichiarare per i motivi esposti  
in narrativa, in fatto che in diritto, infondate  
le pretese dinastiche e nobiliari del signor Fran-  
cesco Nicela Roberto Paternò Castello di Carcaci.

Alcamo, addì 29.10.2002

*Atto Paternò Castello n.p.*

1353923316

# Posteitaliane

Mod. 22 - R Cod W8150E - Ed. 10/01



Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

<b>DESTINATARIO</b>	AVV. FRANCESCO GAROFALO		
	DESTINATARIO	VIA ROMA	108
	VIA/PIAZZA	97100 RAGUSA	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV

<b>MITTENTE</b>	IST. SUP. Ob. Diatto Nobile		
	MITTENTE	CORSO 6 APRILE	254
	VIA/PIAZZA	91011 ALCAMO	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI  A.R.

Contrassegnare la casella interessata ..... in oltre



2,58

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

## CAPITOLO IV

Memoria introduttiva dell'avv. Antonio Messina

TRIBUNALE ARBITRALE INTERNAZIONALE

composto da:

avv. Francesco Garofalo, nella sua qualità di presidente;

dr. Salvatore Bascietto, nella sua qualità di giudice arbitrale;

dr. Marco Guastella, nella sua qualità di giudice arbitrale;

sede dell'arbitrato internazionale

via Roma, n. 108, Ragusa;

nominato:

giusto-compromesso per arbitrato internazionale, ex artt. 806 e seguenti del c.p.c. del 10.09.02, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani, sezione staccata di Alcamo, il 27.09.02 al n. 4704, serie 3<sup>^</sup>;

comunicato:

al Tribunale Arbitrale Internazionale, via Roma, n. 108, Ragusa, con lettera raccomandata del 27.09.02 n. 12268965368-2;

accettato:

mandato arbitrale mediante sottoscrizione del compromesso in data 21.10.02;


memoria introduttiva:

in favore di S.A.R. il Principe Reale Don Francesco

Delego l'avv. Antonio Messina del Foro di Trapani presso il quale eleggo domicilio nella via F.lli S. Anna, n. 7 di Alcamo, a sottoscrivere il presente atto da lui redatto ed a rappresentarmi e difendermi nel relativo giudizio, in quelli eventuali di opposizione e di esecuzione, in ogni fase e grado e con ogni più ampia facoltà.

Alcamo, 31.10.02

E' autentica



Nicola Roberto Paternò Castello di Carcaci, nato in Catania il 6 giugno 1964, residente in Misterbianco (CT) nella via Archimede, n. 12, cittadino italiano, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del presente atto dall'avv. Antonio Messina del Foro di Trapani e con studio in Alcamo nella via F.lli S. Anna, n. 7, nella controversia demandata a giudizio arbitrale nei confronti dell'Istituto Superiore di Diritto Nobiliare, associazione senza scopo di lucro corrente in Alcamo nel corso sei aprile, n. 254, p. 3°, rappresentato e difeso dal dr. Damiano Bonventre, duca di San Carlo, nella sua qualità di rettore del precitato Istituto;

premessi:

che il rigetto della domanda di iscrizione nella categoria di giustizia di S.A.R. il Principe Reale Don Francesco Nicola Roberto Paternò Castello di Carcaci non è fondato; per sgomberare il campo da ogni possibile equivoco sulla controversia oggetto dell'accordo compromissorio del 10.09.02 occorre tenere presente quanto segue:

in fatto

il dr. Damiano Bonventre, duca di San Carlo, nella sua qualità di rettore dell'Istituto Superiore di diritto Nobiliare, ha respinto la domanda di iscr

zione nella categoria di giustizia al principe Paternò e l'attribuzione della borsa di studio di euro 500/00 (cinquecento/00) istituita per l'anno 2003 e consegnabile agli eventi diritto nella Confederazione Elvetica, con la seguente motivazione: "titoli nobiliari di fantasia e pretese dinastiche ai limiti di una logica storica e genealogica";

in diritto

la qualità di fons honorum è stata riconosciuta a Don Francesco Mario, avo del principe Francesco Nicola Roberto, in due sentenze di due diverse autorità giudiziarie: la Pretura di Bari-13.02.1952- e dal Tribunale di Pistoia- sezione unica- 5.6.64- La sentenza del pretore di Bari del 1952 testualmente recita: "I Paternò, il cui cognome fu originariamente Aragona di Ayerbe e di Paternoy, conservano molti diritti jure sanguinis. Tra questi diritti è quello denominato fons honorum o facoltà nobiliare di concedere e confermare stemmi, di accordare predicati dei luoghi su cui gli avi esercitarono appunto i poteri sovrani, nonché il diritto di fondare, riesumare e riformare, esercitare il gran magistero degli ordini cavallereschi di collegamento familiare, che si tramanda di padre in figlio come eredità insopprimibile."

La successiva sentenza del Tribunale di Pistoia del 5.6.64 ha definitivamente confermato che "la ampia documentazione prodotta dall'appellante risulta che Paternò Mario Francesco (avo di Don Francesco Nicola Roberto, parte del presente arbitrato internazionale, n.d.r.) è discendente della Casa Paternò Castello Guttadauro d'Emmanuel: anche senza risalire a precedenti anteriori, pure dimostrati; una ordinanza del Re Ferdinando II del Regno delle Due Sicilia nell'anno 1800, della quale si trova menzione in ordine 30 marzo dell'Intendente della Provincia di Catania, riconosce speciale privilegio alle onorificenze concesse dalla suddetta Casa, insieme a quelle concesse dal Romano Pontefice... Essendosi formati diversi rami del Casato, ed a seguito di invito reale, i diversi rappresentanti familiari convennero di riconoscere la titolarità dei poteri onorifici a Don Francesco Mario Paternò con patto di famiglia... l'attuale imputato è nipote di lui per successione diretta e come tale erede e legittimo possessore anche della suddetta facoltà, concretante lo jus honorum, espressione della potestà onorifica di casato che lo conserva per tradizione familiare non essendosi verificata debellatio cioè estromissione forzata

dal  
L'a  
rig  
cos  
don  
La r  
giu  
nis  
di  
In  
del  
naz  
n.  
Qui  
dua  
ten  
Nom  
di  
pun  
7 d  
I.P  
ron  
cui  
tan  
gen

dal potere.

L'appello deve pertanto essere accolto, per quanto riguarda la concessione delle onorificenze, che non costituisce reato da parte di chi le concede avendone la potestà legittima."

La magistratura italiana nei casi sottoposti al suo giudizio ha confermato le prerogative jure sanguinis ai discendenti di Don Francesco Mario, erede di un sovrano che non subì la debellatio.

In particolare ha classificato gli ordini equestri della Real Casa Paternò tra gli ordini equestri "nazionali", previsti dall'art. 7 della Legge 3.3.51 n. 178.

Quindi, l'autorità giudiziaria italiana ha individuato in Don Francesco Mario, avo dell'attuale presidente Don Francesco Nicola Roberto, il capo di Nome e d'Arme della Casa d'Aragona, le peculiarità di soggetto di diritto internazionale e di persona non punibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Legge 3.3.1951, n. 178.

I Paternò erano consanguinei dei re d'Aragona e furono investiti della sovranità sulle isole Baleari, cui costituirono un Regno indipendente ed autonomo, tanto che il nuovo Stato adottò come stemma l'armigerosia gentilizia dei Paternò.

Tuttora esistono carte geografiche dell'epoca che indicano le isole Baleari quali "DOMINI PATERNOICUIS" con lo stemma dei Paternò.

Una di queste cartegeografiche si trova nel Castello Ursino di Catania, già appartenente al principe Paternò.

Inoltre, nel museo del Castello Ursino esiste una pergamena dalla quale risulta che Giovanni Paternò ritornò in Sicilia dalle Baleari nel 1282 con gli Aragonesi, dopo la rivolta dei "vespri siciliani".

I poteri e le discendenze degli ultimi sovrani di Aragona sono stati riconosciuti da S.M. Francesco

II Re delle Due Sicilie con Decreto del 16 settembre 1860, riconosciuto autentico dal Pretore di Ba-

ri con sentenza del 3 marzo 1952, al Capo di Nome e d'Arme della Real Casa d'Aragona, S.AR. il Principe Reale Don Francesco Mario Paternò.

Gli accertamenti delle superiori sentenze passate in giudicato fanno stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, costituiscono atti definitivi nella statuizione e fanno stato assoluto di verità.

Invero, gli effetti propri del giudicato hanno inconfutabilmente statuito che il Capo di Nome e d'Arme della Real Casa Paternò possiede le preroga-

tive  
stati  
Dunqu  
quest  
norun  
tiche  
che s  
Rober  
princ  
zia  
le Co  
Sovr  
re d  
Ordin  
tro  
Con  
ista  
mina  
conc  
Vogl  
adve  
sia  
rie  
Supe  
tre.

che  
NOI=  
astel=  
cipe  
una  
ternò  
gli  
ai".  
i di  
asco  
ttem=  
li Ba=  
come  
Prin=  
sate  
le par  
io at=  
asso=  
o in=  
e d'  
oga=  
tive connesse alla fons honorum ed allo jus maje=  
statis.  
Dunque, nella fattispecie della risoluzione delle  
questioni attinenti alla titolarità della fons ho=  
norum, dello jus majestatis e delle pretese dinas=  
tiche del Capo della Real Casa Paternò, ne consegue  
che S.A.R. il Principe Reale Don Francesco Nicola  
Roberto Paternò Castello di Carcaci è il legittimo  
principe d'Emmanuel, Duca di Perpignano e per Gra=  
zia di Dio e per Diritto Ereditario pretendente al=  
le Corone d'Aragona, di Majorca e di Sicilia, etc.,  
Sovrano Gran Maestro del Militare Ordine del Colla=  
re di Sant'Agata dei Paternò, Gran Maestro dello  
Ordine della Real Corona delle Baleari, Gran Maes=  
tro del Real Ordine di Giacomo I d'Aragona etc.  
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed  
istare all'uopo occorrendo, anche dopo avere esa=  
minato le difese avversarie, si assumono le seguenti  
conclusioni:  
Voglia l'Ill.mo Tribunale Arbitrale Internazionale,  
adversis reiectis, dichiarare per i motivi esposti,  
sia in fatto che in diritto, infondate le avversa=  
rie conclusioni formulate dal rettore dell'Istituto  
Superiore di Diritto Nobiliare, dr. Damiano Bonven=  
tre.

Alcamo, addì 31 ottobre 2002

Avv. Antonio Messina

*Avv. Antonio Messina*

1338805TELLO

# Posteitaliane

Mod. 22 - R. Cod. WB150E - Ed. 10/01

Il mittente è responsabile della correttezza delle informazioni fornite e della completezza delle indicazioni. Le Poste Italiane SpA non si assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura derivanti dall'uso del servizio. Per informazioni rivolgersi al numero verde 800 20 20 20.

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	AVV. FRANCESCO GAROFALO		
	DESTINATARIO	VIA ROMA	108
	VIA/PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	91100	COMUNE RAGUSA
			PROV.

MITTENTE	AVV. ANTONIO MESSINA		
	MITTENTE	VIA P. LLI S. ANNA	7
	VIA/PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	91011	COMUNE ALCAMO
			PROV. TP

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> Via aerea	<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata.	<input type="checkbox"/> Assegno	..... (in cifre)



 2,04

Bollo (accettazione manuale)